

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CONTRAENTE	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Via Cavour 5 00184 ROMA
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31.10.2015
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.10.2016

La validità della polizza è di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula, con possibilità alla scadenza naturale di eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni al fine di consentire l'espletamento delle procedure per l'affidamento del nuovo contratto.



A - DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione stipulato tra il contraente e la società assicuratrice.
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Contraente:	Il soggetto/Amministrazione che stipula l'assicurazione riportato/a nel frontespizio del presente capitolato.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
Conducente:	La persona fisica alla guida del veicolo o del natante.
Tariffa:	La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Legge:	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni: D.Lgs 209/2005, L. 102/2006, L. 990/1969 per le norme in vigore, D.Lgs. 254/2006 – disciplina indennizzo diretto
Regolamento:	Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive modifiche e integrazioni.
Attestato di rischio:	Attestazione di cui al D.L. n. 857 del 23/12/76 convertito nella L. n. 39 del 26/2/77 e successive modifiche e integrazioni.



B - VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE:

Si conviene fra le parti che le presenti norme annullano e sostituiscono integralmente le condizioni eventualmente riportate su moduli a stampa forniti dalla Società, che pertanto si intendono abrogate e prive di effetto fatte salve l'indicazione del premio e la ripartizione del rischio fra le eventuali Società coassicuratrici.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il diritto della Società al premio per l'eventuale maggior rischio corso. La Società non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 C.C.

ART. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento del primo premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni (diconsi sessanta) giorni dalla data di effetto del contratto.

Il premio sarà pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza, secondo quanto indicato in offerta.

Ai fini dell'operatività della copertura assicurativa si precisa che per pagamento del premio si intende l'emissione del mandato informatico di pagamento da parte del Contraente.

ART. 3 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31.10.2015 fino alle ore 24.00 del 31.10.2016.

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta per le parti.

Alla scadenza naturale della validità della polizza del 31.10.2016, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a concedere una proroga alla presente assicurazione fino ad un periodo massimo di 180 (diconsi centottanta) giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, al fine di consentire l'espletamento delle procedure per l'affidamento del nuovo contratto.

Il rateo di premio, come aggiornato a seguito di applicazione dell'Indice ISTAT riferibile, verrà calcolato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di proroga richiesto e potrà essere pagato entro i termini di rispetto previsti al precedente art. 2.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere proposte ed approvate per iscritto.



ART. 5 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

In deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato inerenti la gestione della polizza di cui trattasi possono essere fatte a mezzo lettera posta elettronica certificata (P.E.C.), o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data ed il contenuto.

ART. 6 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente, ovvero il Foro di Roma.

ART. 8 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

ART. 9 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra le Compagnie indicate nel contratto, la Compagnia delegataria resterà l'unica responsabile della completa gestione del contratto stesso e rappresenterà ad ogni effetto le coassicuratrici.

La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 C.C., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici.

ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge e i regolamenti attuativi in vigore.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione di natanti di proprietà o in uso al Contraente, immatricolati nel Registro automobilistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e targati VF, per i quali è stata richiesta la copertura assicurativa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per:



- a) danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- b) danni che si verificano quando il veicolo o natante assicurato traina un altro veicolo o natante o ne sia trainato;
- c) danni alla persona cagionati a trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale venga effettuato il trasporto;
- d) responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida; sono altresì compresi i danni subiti dall'esaminatore, anche quando è alla guida l'allievo;
- e) danni cagionati dalla perdita accidentale del carico trasportato sul veicolo assicurato;
- f) danni cagionati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione.

La Società, inoltre, assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di seguito precisati:

- 1) responsabilità civile dei trasportati;
- 2) ricorso terzi da incendio;
- 3) carico e scarico;
- 4) rimorchi/semirimorchi e rischio statico;
- 5) autoveicoli speciali per portatori di handicap;
- 6) danni da inquinamento;
- 7) danni a cose di terzi trasportati.

La Società è obbligata al risarcimento anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave del conducente, nonché se determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di Legge.

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 28.11.2005 n° 300.

ART. 12 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore presso il Contraente. Nel caso di autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente, delle norme interne e vigenti presso il Contraente;
- b) nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n° 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza della normativa vigente (art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285) e delle norme interne vigenti presso il Contraente (disposizioni riportate nel T.U. del 6 marzo 2009);
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione/licenza di navigazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.;



- f) nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Non sono altresì assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli o natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del conducente del veicolo o natante assicurato nei seguenti casi:

- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto, per le condizioni eccezionali connesse con l'intervento, non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o licenza di navigazione;
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento;
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

La rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente deve intendersi non prestata qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto accaduto (DPR n° 3 del 10 gennaio 57, artt. 19, 22, 23 e s.m.i.).

ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale:

1. per i veicoli: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;
2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Oceano Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate l'assicurazione vale, oltre quanto previsto al punto 2, anche oltre il limite delle acque territoriali.

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno rese operanti su esplicita richiesta da parte del Contraente previo accordo integrativo.

La Società si impegna a rilasciare il certificato relativo alla "(c.d. Carta Verde), necessaria per la circolazione dei veicoli del Contraente in un Paese esterno al di fuori dell'Unione Europea, ad ogni formale richiesta del Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici). La Società provvederà con invio diretto della Carta stessa alle Direzioni Regionali VV.F. per le Sedi da questa dipendenti (Comandi Provinciali e le stesse Direzioni Regionali) e all'Ufficio Centrale (Area VI Macchinari e Materiali) per la Sede e gli Uffici Centrali come risultanti dal Libro Matricola e dalle successive comunicazioni.. Per consentire l'invio corretto di detta documentazione, il Contraente è impegnato a comunicare tempestivamente alla Società tutte le necessarie informazioni.



La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

ART. 14 – NATANTI

Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate l'assicurazione si intende estesa anche oltre i limiti delle acque territoriali; si intendono, altresì, coperti da garanzia gli eventuali battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.

ART. 15 – FORMULA TARIFFARIA

Il premio dell'assicurazione RC Auto è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia secondo il Contratto e le tabelle dell'Allegato n. 1 al presente Capitolato.

ART. 16 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

ART. 17 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO O NATANTE ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di dismissione, distruzione o demolizione definitiva del veicolo/natante, il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) è tenuto a darne comunicazione alla Società.

La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della formale comunicazione di disdetta della copertura assicurativa a mezzo di P.E.C. in pari data.

Nel caso di demolizione, distruzione o cancellazione definitiva del veicolo o del natante dal Registro automobilistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di formale richiesta alla Società della cessazione di rischio.

La Società non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

ART. 18 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne formale comunicazione alla Società e contestualmente all'Area VI – Macchinari e Materiali della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali tramite P.E.C., (per quest'ultima al seguente indirizzo: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it).

La sospensione ha decorrenza dalla data della formale comunicazione di disdetta della copertura assicurativa da effettuare a mezzo di messaggio di P.E.C. in pari data.

La sospensione avrà comunque effetto dalle ore 24 del giorno di detta comunicazione.

All'atto della sospensione la Società rilascia una apposita dichiarazione a conferma della stessa da inviare tempestivamente al Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) a mezzo posta elettronica certificata.

La Società procederà al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospen-



sione.

Per tutti i veicoli e natanti assicurati è sempre possibile sospendere la garanzia nell'arco di vita del contratto. L'eventuale riattivazione verrà effettuata mantenendo invariate le successive scadenze.

La riattivazione viene concessa sul veicolo/natante precedentemente assicurato a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della richiesta inviata a mezzo P.E.C. indirizzata alla Società. La richiesta di riattivazione va contestualmente inoltrata anche all'Area VI – Macchinari e Materiali della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali tramite P.E.C. all'indirizzo precedentemente indicato.

Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della garanzia sospesa. Le garanzie diverse dalla R.C.A. (c.d. Condizioni aggiuntive) sono anche esse riattivate.

ART. 20 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) ha facoltà di inserire od escludere i veicoli e/o i natanti oggetto della copertura assicurativa. In entrambi i casi (inserimento ed esclusione) il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) deve darne tempestiva comunicazione alla Società e contestualmente all'Area VI – Macchinari e Materiali della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali tramite P.E.C., all'indirizzo precedentemente indicato.

ART. 21 – VALIDITÀ DELLA COPERTURA

Tutti i veicoli ed i natanti inseriti in garanzia si intendono assicurati, fatta salva eventuale diversa richiesta del Contraente, dalle ore 24:00 del giorno indicato dal Contraente stesso.

ART. 22 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, la Società, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, deve rilasciare al Contraente "l'Attestazione dello Stato di Rischio" relativa alla flotta assicurata, in modalità elettronica con firma digitale, che contenga almeno:

1. la denominazione della Società;
2. la denominazione del Contraente;
3. il numero del contratto di assicurazione;
4. la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
5. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
6. la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
7. i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti oggetto del contratto stipulato;
8. la firma del Referente per l'assicurazione.

L'attestazione di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 sarà rilasciata anche a conclusione dell'eventuale proroga del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;



- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Al contratto sarà allegata l'attestazione indicata ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo.

Formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato non trovano applicazione.

Il sinistro sarà comunque segnalato alla Società entro 3 (diconsi tre) giorni da quello in cui il sinistro stesso si è verificato.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia del sinistro deve essere presentata alla Società entro 15 (diconsi quindici) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) ne è venuto a conoscenza, indicando:

- il luogo (Città, via, ecc.);
- la data dell'evento;
- le targhe dei veicoli coinvolti;
- le cause;
- le modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze;
- le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- l'entità del danno;
- l'indirizzo ove il mezzo dell'Amministrazione coinvolto nel sinistro è visionabile da parte del perito.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Si intendono richiamate le normative di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 254/2006 ed all'art. 150 del D. Lgs. 209/2005, meglio conosciute con il termine di "indennizzo diretto" o "risarcimento diretto", in forma specifica presso impresa concordata tra le parti (mediante cessione del credito), anche in caso di indennizzo parziale. All'elenco delle imprese indicato dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari imprese per tenere conto dell'eventuale specialità della riparazione dei mezzi VF.

ART. 26 – REPORT SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente, con cadenza trimestrale, apposita comunicazione che riporti l'elenco dei sinistri denunciati e aperti nel periodo precedente, riportante almeno le seguenti informazioni:

- i rispettivi numeri di protocollazione assegnati dalla Società;
- la data di accadimento del sinistro;
- la targa VF del veicolo coinvolto nel sinistro;
- la tipologia di sinistro (Card debitore, Card gestionario totale o parziale, Nr. card);
- lo stato del sinistro (liquidato, riservato o senza seguito);
- l'importo liquidato;
- l'importo riservato, con la sola esclusione dei sinistri relativi all'esercizio corrente. A richiesta del Contraente potranno venire rilasciati anche gli importi dei sinistri riservati all'esercizio corrente, con l'avvertenza però che la loro determinazione non può essere significativa in quanto, in buona parte, effettuate su basi statistiche e, quindi, non puntuali.



La Società si impegna, altresì, a fornire le medesime informazioni di cui sopra per un determinato sinistro, dietro precisa richiesta del Contraente.

L'elenco sopra menzionato sarà accompagnato da una tabella di riepilogo sintetico dei principali indicatori sull'andamento del rischio.

La Società si impegna ad assicurare l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e, comunque, la facilitazione per gli opportuni collegamenti informatici, telefonici e, in via residuale, attraverso fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, dietro espressa richiesta, apposita comunicazione che riporti almeno:

- stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione;
- data di accadimento;
- tipologia di accadimento (Card debitore, Card gestionario totale o parziale, Nr. card);
- la targa VF del veicolo coinvolto nel sinistro;
- stato sinistro (liquidato, riservato o senza seguito);
- importo liquidato/riservato.

La Società dovrà inoltre fornire, sempre dietro espressa richiesta e comunque alla scadenza del contratto, elenco dei veicoli esclusi dalla copertura assicurativa indicando almeno le seguenti informazioni:

- Provincia (Comando assegnatario);
- numero di veicoli, tipologia e targa VF o sigla identificativa VF.

ART. 27 – SERVI INCLUSI - MODALITA' DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI

I servizi di seguito descritti sono collegati ed accessori alla fornitura della copertura assicurativa R.C.A. e, quindi, sono prestati dalla Società alla data di attivazione del contratto unitamente all'Assicurazione stessa.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.

- Referente del Servizio

La Società deve indicare un Referente per il Servizio, oppure un Team, che funga da interfaccia con gli uffici del Contraente per le prestazioni e i livelli di servizio oggetto del contratto.

La Società deve rendere note le generalità del Referente e/o dei componenti del Team, unitamente ai loro recapiti telefonici, di fax, di posta elettronica nonché gli orari di servizio.

Il compito del Referente per il Servizio sarà di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività dal momento di attivazione delle coperture assicurative fino alla gestione degli eventuali reclami da parte del Contraente. Inoltre, il Referente avrà anche il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

- Recapito mail service - Gestione informatizzata

La Società deve mettere a disposizione del Contraente un apposito indirizzo di posta elettronica che funzioni da centro di ricezione delle denunce sinistri, nonché degli eventuali seguiti inviati dagli uffici del Contraente.

Lo stesso indirizzo di posta elettronica reso disponibile sarà utilizzato per la gestione automatizzata del contratto di assicurazione (inserimenti, esclusioni, trasferimenti, ecc.,...) con possibilità di condivisione tra Contraente e Società degli aggiornamenti del "file flotta".



- Consegna tagliandi, contrassegni di assicurazione

Per effetto della dematerializzazione dei contrassegni assicurativi R.C.A. disposto con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il contrassegno assicurativo R.C.A.

Conseguentemente, decade l'obbligo della spedizione dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi ai veicoli e natanti assicurati, suddivisi per province (Comandi Provinciali VF) con invio diretto alle Direzioni Regionali VV.F. per le Sedi da questa dipendenti (Comandi Provinciali e le stesse Direzioni Regionali) e all'Ufficio Centrale (Area VI Macchinari e Materiali) per la Sede e Uffici Centrali, come risultanti dal libro matricola e dalle successive comunicazioni.

- Assistenza e gestione della trattazione dei sinistri

L'assistenza e la gestione della trattazione dei sinistri sarà totalmente decentrata, ovvero con invio diretto alle Sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno in dotazione i veicoli (Comandi Provinciali/Direzioni Regionali/Uffici Vari), come risultanti dal libro matricola e dalle successive comunicazioni.

Nei casi nei quali il Contraente, al momento dell'apertura del sinistro, comunichi alla Società i propri riferimenti territoriali autorizzati alla gestione dell'intero processo del sinistro stesso, la Società si impegna alla gestione totalmente decentrata, ovvero con invio diretto alle Sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno in dotazione i veicoli (Comandi Provinciali/Direzioni Regionali/Uffici Vari), come risultanti dal libro matricola e dalle successive comunicazioni.

Pertanto, la Società non è tenuta ad inoltrare al Contraente la comunicazione di riscontro dei singoli sinistri verificatisi.

Si conviene, inoltre, fra le parti di promuovere ed utilizzare in tutti i casi possibili la modalità di liquidazione del sinistro con pagamento diretto alla carrozzeria che ha effettuato le riparazioni del veicolo assicurato.

ART. 28 – GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. In caso di interruzione della suddetta gestione legale, l'Assicurazione ne darà tempestiva e motivata comunicazione al Contraente e agli altri soggetti interessati. La Società ha, altresì, facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 29 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Il massimale prestato per ciascun veicolo è di € 6.000.000,00 (diconsi euro seimilioni/00) complessivi per sinistro, di € 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00), per danni alle persone e di € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00) per danni alle cose.

I massimali per la garanzia R.C.A. sono indicati anche nel contratto e nell'apposito Allegato n. 1 (Consistenza parco – massimali richiesti) al presente Capitolato.

Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società stessa.



(A titolo esemplificativo, se il sinistro ha determinato danni alle persone per € 3.000.000,00 e danni alle cose per € 2.000.000,00, il risarcimento complessivo sarà di € 5.000.000,00).

N.B.: La presente modifica, comprensiva di un aumento di massimali prestato in forma gratuita dalla Società, vuole essere un miglioramento delle condizioni a favore del Contraente.

ART. 30 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente. Sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di dismissione, vendita o distruzione o demolizione di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della Carta Verde eventualmente rilasciata.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24:00 del giorno risultante dal messaggio di posta elettronica certificata con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia prestata.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 (diconsi sessanta) giorni dal termine dell'annualità contrattuale.

La differenza del premio risultante dalla regolazione e quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere corrisposte entro 60 (diconsi sessanta) giorni dalla data di comunicazione della Società.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 31 – AUTOCARRI UTILIZZATI IN AMBITO AEROPORTUALE

Il parco veicoli in uso al Contraente è attualmente dotato di n. **326 (trecentoventisei)** veicoli speciali che vengono utilizzati per compiti d'Istituto in ambito aeroportuale, come riportato nelle tabelle dell'Allegato n. 1 al presente Capitolato.

Per i suddetti veicoli le garanzie s'intendono operanti fino a concorrenza del massimale complessivo per sinistro di € **10.000.000,00 (euro diecimilioni/00)** unico, indipendentemente per danni alle persone, alle cose o animali, anche quando gli stessi, eccezionalmente, circolino al di fuori della cinta dell'aerostazione e nella viabilità ordinaria purché dotati di scorta tecnica a cura del Contraente.

Tale somma rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

ART. 32 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Per la determinazione del premio di polizza la Società dovrà tener conto del numero di veicoli e natanti risultanti in copertura alla data di effetto del contratto di assicurazione, riportati nell'Allegato n. 1 (*Consistenza parco – massimali richiesti*) al presente Capitolato.

Il premio viene regolato con riferimento alla fine del periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero dei veicoli e natanti coperti da assicurazione.

A tale scopo, entro 60 (diconsi sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, la Società deve fornire al Contraente l'atto di regolazione del premio con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso di detto periodo di assicurazione.



Le differenze attive o passive a favore della Società dovranno essere pagate entro 60 (diconsi sessanta) giorni dalla presentazione dell'appendice di regolazione sopra indicata.

Le eventuali differenze passive a favore del Contraente potranno essere conguagliate all'atto del pagamento del premio.

Il numero di veicoli indicati nell'Allegato n. 1, seppur soggetto a variazioni (esclusioni/introduzioni) con frequenza anche giornaliera, unitamente ai dati relativi ai sinistri, di cui all'Allegato n. 2 forniti dalle Compagnie assicurative che hanno gestito i precedenti contratti, costituiscono elementi necessari ai fini della valutazione e formulazione dell'offerta.

ART. 33 – VEICOLI E NATANTI DA ASSICURARE

Il Contraente si impegna a fornire alla Società, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'elenco completo dei veicoli e natanti da inserire in garanzia (c.d. Libro Matricola VF), comprensivo dei dati identificativi.

Si prende atto che, per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici, sia nella meccanica sia nella carrozzeria, comunque nel rispetto della vigente normativa di omologazione/approvazione ai fini della libera circolazione stradale, senza che ciò costituisca aggravamento di rischio o rischio diverso.

Si prende altresì atto che il Contraente provvede direttamente, ai sensi dell'art. 138 del C.d.S., al rilascio dei documenti di circolazione, delle targhe di riconoscimento e di prova dei veicoli, nonché alle verifiche periodiche ai fini della libera circolazione, sia quelle di legge sia quelle secondo le disposizioni in vigore presso il Contraente stesso.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

A) RC DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati ad essi ed a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati stessi.

B) – DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità del Contraente o proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro natura o destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.



C) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi anche per fatti non inerenti la circolazione stradale a causa di incendio. La Società risponde anche in caso di esplosione o scoppio del carburante del veicolo o natante assicurato anche se non seguito da incendio.

D) RIMORCHI/SEMIRIMORCHI – RISCHIO STATICO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi (escluso il personale VF in servizio) derivanti dal rimorchio/semirimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone eventualmente occupanti il rimorchio/semirimorchio.

E) MOVIMENTAZIONE/SOLLEVAMENTO - CARICO E SCARICO

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi in occasione di operazioni di movimentazione o sollevamento di cose con dispositivi meccanici, compresi i danni alle cose di terzi movimentate o sollevate. La presente estensione è prestata con un limite di indennizzo di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) per sinistro e con una franchigia di € 500,00 (euro cinquecento).

La Società assicura la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo o natante stesso.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

F) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedia a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

G) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura di responsabilità civile, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo assicurato.

H) PERDITA CHIAVI

La Società indennizza fino ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sinistro per spese documentate sostenute per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature, con altre dello stesso tipo, a seguito della perdita o della sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di bloccaggio di sistemi anti-furto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso e la vetustà.

I) ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura o dell'autobus assicurati a seguito di rottura e scheggiatura dei medesimi comunque verificatasi.



La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per le autovetture e di € 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per gli autobus.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti delle autovetture o degli autobus assicurati a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
- i danni conseguenti ad eventi speciali quali Eventi Naturali a seguito di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione VF;

L) TUTELA LEGALE

La Società, nei limiti del massimale di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per evento e delle condizioni previsti in Polizza, assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'autista dipendente dal Contraente, a seguito di Sinistro rientrante nella garanzia Tutela Legale.

La Tutela Legale garantisce il personale autista VF dei veicoli pesanti adibiti a soccorso tecnico urgente (APS, ABP, AG, AS, A/Trid) e quello dei veicoli delle partenze tecniche (AF/pol e AF/somm) i cui identificativi (Targa e q.li) sono riportati nel "Prospetto dei veicoli garantiti da Tutela Legale" allegato sub 3).

La garanzia non è operativa nel caso di circolazione all'interno della cinta dell'aeroporto.

Il premio di polizza viene stabilito forfettariamente, al lordo delle imposte, in € 280.000,00 (dicinsei euro duecentottantamila/00), è previsto il conguaglio in conseguenza delle variazioni (esclusioni/introduzioni) che interverranno nel corso della durata della garanzia.

La garanzia copre:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- le spese per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica;
- le spese dei Sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- le spese degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- le spese legali e peritali che l'Assicurato, in caso di soccombenza sia tenuto a versare alla propria controparte.

La Società non assume a proprio carico gli oneri relativi al pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, nonché gli oneri fiscali e

le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Società stessa. Sono escluse altresì le spese legali relative a controversie nate con la Compagnia di Assicurazione che ha emesso la Polizza.

La presente garanzia si applica ai conducenti autorizzati dei veicoli del Contraente individuati nell'elenco di cui all'Allegato n. 3, comprensivo dei dati identificativi, in cui sono riportati veicoli da assicurare inizialmente e successivamente. Sono ammesse sostituzioni di veicoli. Il numero di veicoli indicati nell'Allegato n. 3, seppur soggetto a variazioni (esclusioni/introduzioni) costituisce elemento necessario ai fini della valutazione e formulazione dell'offerta.

La garanzia riguarda la tutela dei conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà o in uso al Contraente qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- d) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà all'anticipo delle spese, nel limite della somma di € 2.000,00 (euro duemila/00), in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà al conducente autorizzato stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Il personale autista dei veicoli assicurati è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;

- e) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:

- quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso, con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo e purché l'importo della sanzione sia superiore a € 100,00 (euro cento/00).

Ad integrazione di quanto sopra, la Società garantisce i seguenti servizi di assistenza, nell'ambito delle materie previste dalla presente copertura. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì, tramite apposito Numero Verde per ottenere:

- consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti, chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla Polizza (iter per la denuncia dei Sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.);

- consultazione preventiva e assistenza: nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente, oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite apposito Numero Verde.

Il premio per l'assicurazione di Tutela Legale viene regolato con i criteri generali e modalità riportate nel precedente art. 32 (Determinazione e regolazione del premio) ed è soggetto all'aliquota di imposta in vigore all'atto della stipula del contratto (attualmente pari al 12,50% del premio annuo). Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

L'autista dipendente dal Contraente deve denunciare immediatamente per iscritto, tramite posta ordinaria, P.E.C., R.R., fax, posta elettronica qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

Previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'autista dipendente dal Contraente, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza con riserva di demandare la gestione a legali di propria scelta. In ogni caso, l'assicurato deve conferire regolare mandato e deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato. Limitatamente alla sola fase giudiziale, l'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei propri interessi.

Il contratto assicurativo di Tutela Legale è regolato dalla legge italiana: Codice delle assicurazioni private, D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 come aggiornato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Allegati al presente Capitolato quali parti integranti:

- Allegato 1 (consistenza parco distinto per categoria assicurativa al 15.5.2015 – massimali richiesti – composto da n° 3 pagg.)
- Allegato 2 (Tabelle di sinistrosità anni 2010 - 2014 – composto da n° 6 pagg.)
- Allegato 3 (Tabella dei veicoli garantiti da Tutela Legale - composto da n° 63 pagg.)

Roma, 28 maggio 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Adriano De Acutis)

